



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

DELIBERA N. 9 DEL 14 NOV. 2016

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante "Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il d.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo "svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009";

VISTO l'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 83bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si dispone, tra l'altro, che "la



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

verifica sulla regolarità del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti”;

VISTO il decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori n. 1475/ATM681 del 17 dicembre 2014 con il quale, in seno al Comitato Centrale, è stato costituito un Sottocomitato temporaneo con il compito di procedere, entro il 28 febbraio 2015, alla definizione delle attività connesse alle verifiche di cui all'art. 9, comma 2, lett. l-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

VISTO il Protocollo d'intesa in data 30 dicembre 2014, registrato in data 27 gennaio 2015, n. 24, uff. IV, tra il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per il tramite del CED della Motorizzazione, stipulato per dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 tramite la realizzazione del *“Progetto per l'attuazione della normativa in materia di regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi”;*

VISTO il verbale conclusivo dei lavori del Sottocomitato temporaneo, relativo alla seduta dell'11 febbraio 2015, in base al quale, all'esito della discussione, si stabilisce che *“il requisito di “regolarità” dell'impresa, nei termini indicati dalle leggi di stabilità 2014 e 2015, possa conseguirsi avendo riguardo allo stato di complessiva vigenza dell'impresa stessa, desumibile dalla posizione presso:*

- 1. l'Albo degli autotrasportatori, con relativo accertamento dell'avvenuto regolare versamento della quota di iscrizione;*
- 2. la CCIAA, relativamente alla posizione anagrafica societaria e al codice fiscale/partita IVA;*
- 3. il REN – Registro elettronico nazionale;*
- 4. l'INPS con particolare riferimento alla regolarità previdenziale*
- 5. l'INAIL con particolare riferimento alla regolarità assicurativa*
- 6. l'ANIA con particolare riferimento alla assicurazione dei veicoli sulla base dei collegamenti telematici già in essere”;*

VISTA la delibera n. 11 del 12 novembre 2015 con la quale, nelle more della attivazione del Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, per dare prima attuazione alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata attivata in via transitoria una apposita funzione



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

informatica quale sezione speciale nell'ambito del Portale dell'Automobilista al fine di accertare la regolarità delle imprese secondo le modalità ivi indicate, precisando che *"la regolarità dell'impresa iscritta con riferimento ai requisiti della assicurazione dei veicoli, dello svolgimento in concreto dell'attività economica e della congruità tra il parco veicolare ed il numero dei dipendenti autisti è accertata solo previa apposita istruttoria le cui modalità sono individuate con successivo provvedimento"*;

PRESO ATTO che:

- in data 16 maggio 2016, è stato attivato il nuovo Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori;
- per effetto delle attività espletate in collaborazione con il CED della Motorizzazione in applicazione del Protocollo di Intesa d'Intesa d'Intesa individuato, all'interno del citato Portale è fruibile un apposito applicativo informatico che consente di svolgere l'attività istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 9, comma 2, lett. 1-ter e 1-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

RITENUTO, quindi, che:

- come previsto dalla delibera n. 11 del 12 novembre 2015, occorre adottare un apposito provvedimento per avviare la procedura di verifica della regolarità delle imprese iscritte, individuando le relative modalità e stabilendo i criteri di valutazione dei relativi requisiti di regolarità e di selezione delle imprese da sottoporre a verifica;
- in ossequio alle disposizioni recate dall'art. 9, comma 2, lett. 1-ter e 1-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, fatta salva l'individuazione di ulteriori criteri, i requisiti di regolarità dell'impresa possono accertarsi in esito all'esame istruttorio dei seguenti elementi, suddivisi nei tre moduli sotto indicati, da valutarsi sulla base delle vigenti disposizioni in materia ed anche in conformità alle risultanze delle interrogazioni effettuate in regime di cooperazione applicativa con la Camera di Commercio, il Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail ed il CED della Motorizzazione :

a) PRIMO MODULO : VERIFICA ISCRIZIONE

DATO VERIFICATO	CORRISPONDENZA
DENOMINAZIONE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
RAGIONE SOCIALE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
INDIRIZZO PEC	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
STATO ISCRIZIONE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
SEDE LEGALE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
RAPPRESENTANTE LEGALE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
LIMITAZIONE SULL'ISCRIZIONE	CED Motorizzazione (presenza eventuali limitazioni)
ELENCO VEICOLI ECCEDENTI	CED Motorizzazione (presenza veicoli eccedenti la limitazione)
ISCRIZIONE REN	CED Motorizzazione (presente, assente, richiesta)
QUOTE DI ISCRIZIONE ANNO CORRENTE	CED Motorizzazione (presenza, assenza)
QUOTE ISCRIZIONE ANNI PRECEDENTI	CED Motorizzazione (presenza, assenza)



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

b) SECONDO MODULO : VERIFICA VEICOLI

DATO VERIFICATO	CORRISPONDENZA
NUMERO DIPENDENTI CON MANSIONE DI AUTISTI/CONDUCENTI	Rilevazione dato fonte Ministero del Lavoro/UNILAV (qualifica, sede di lavoro con il relativo indirizzo, numero di dipendenti contrattualizzati con le singole mansioni)
NUMERO VEICOLI	Rilevazione dato CED Motorizzazione
COPERTURA ASSICURATIVA	Rilevazione dato ANIA (tipo veicolo, targa, classe euro, data scadenza assicurazione)
VEICOLI SENZA INFORMAZIONI	corrispondenza dato ANIA e CED Motorizzazione

c) TERZO MODULO: VERIFICA REQUISITI

DATO VERIFICATO	CORRISPONDENZA
ONORABILITA'	Rilevazione dato CED Motorizzazione (presenza/assenza)
IDONEITA' FINANZIARIA	Rilevazione dato CED Motorizzazione (presenza/assenza/scadenza)
IDONEITA' PROFESSIONALE GESTORE	Rilevazione dato CED Motorizzazione (presenza/assenza/scadenza)
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	Rilevazione dato INPS/INAIL: - "Regolare" equivalente a stato di regolarità - "Irregolare" equivalente a stato di irregolarità - "In fase istruttoria" equivalente a stato di non irregolarità

- il procedimento istruttorio di valutazione della sussistenza dei requisiti di regolarità deve essere svolto in aderenza alle disposizioni in tema di partecipazione del soggetto sottoposto a verifica e di instaurazione del contraddittorio in ordine alle eventuali irregolarità rilevate;
- gli esiti dell'esame istruttorio devono essere sottoposti all'esame del Comitato Centrale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni;
- l'attività istruttoria può essere svolta avvalendosi dall'apposito applicativo informatico, implementato in applicazione del Protocollo d'Intesa dianzi citato, accessibile alle imprese sottoposte a verifica a seguito di registrazione con le modalità descritte nell'apposito manuale rinvenibile sul sito www.alboautotrasporto.it;

CONSIDERATO che, in sede di prima attuazione, occorre individuare quali imprese sottoporre a verifica di regolarità;

TENUTO CONTO che, sulla base delle interrogazioni telematiche effettuate relativamente alle imprese iscritte all'Albo, è stato possibile accertare che:

- a) n. 19240 risultano cancellate o cessate dalla CCIAA;
- b) n. 4465 risultano classificate come inesistenti presso la CCIAA;
- c) un numero elevato di imprese risultano non in possesso di veicoli;
- d) un numero elevato di imprese risultano non in regola con il contributo di iscrizione;

RITENUTO, pertanto, che per l'avvio delle attività istruttorie finalizzate alla verifica di regolarità possano essere individuate le imprese sopra indicate nell'ordine ivi esposto;



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

RITENUTO, quindi:

- che, con riferimento alle imprese cancellate o cessate presso la CCIAA, venuto meno il presupposto di vigenza del soggetto giuridico, sia necessario procedere alla loro cancellazione dall'Albo;
- che, in ragione di tale acclarata circostanza, si ritengono non dovute, per tali imprese, le procedure partecipative preordinate all'adozione dei conseguenti provvedimenti, trattandosi di atto vincolato;
- che sia necessario comunicare agli Uffici provinciali della motorizzazione gli elenchi delle imprese di rispettiva competenza territoriale per l'adozione dei conseguenti adempimenti;
- che, per assicurare massima diffusione alla procedura, si proceda a pubblicare sul Portale www.alboautotrasporto.it gli elenchi delle imprese da sottoporre a cancellazione dall'Albo;
- che con riferimento alle imprese classificate come inesistenti presso la CCIAA, non in possesso di veicoli o non in regola con il contributo di iscrizione sia necessario avviare l'attività istruttoria di verifica e controllo;

TENUTO CONTO :

- che l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, nell'attribuire al Comitato Centrale la diretta competenza allo svolgimento delle verifiche di regolarità, nulla innova in ordine alla ripartizione delle attribuzioni in tema di assunzione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge che, pertanto, a mente dell'art. 24 della legge 6 giugno 1974, n. 298, permangono nella competenza degli Uffici della motorizzazione civile e dei Comitati interprovinciali dell'Albo;
- che, per tale motivo, la verifica di regolarità delle imprese iscritte all'Albo, ove si sia conclusa con esito negativo, deve considerarsi come un procedimento amministrativo composto, soggettivamente complesso, unico ed unitario, costituito dalla fase preparatoria volta all'accertamento istruttorio della regolarità della posizione dell'impresa, di competenza del Comitato Centrale, e dalla conseguente fase costitutiva ed integrativa dell'efficacia, di competenza degli Uffici della motorizzazione civile e dei Comitati interprovinciali, finalizzata all'assunzione degli eventuali provvedimenti di competenza;
- che, per l'effetto, la fase preparatoria del procedimento integra l'espletamento degli oneri partecipativi dell'interessato, sia in termini di informazione sull'avvio del procedimento sia con riferimento alla partecipazione dell'interessato ai fini della valutazione degli elementi dallo stesso forniti in sede di contraddittorio;

RITENUTO:

- che, per tali motivi, gli oneri partecipativi previsti dall'art. 24, comma 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nel caso di procedimento composto, attenendo alla fase preparatoria del procedimento, anche per ragioni di economia ed efficacia dello stesso, possano essere unitariamente assolti nella fase preparatoria;
- che, all'esito della fase preparatoria, il Comitato Centrale possa procedere all'adozione del provvedimento di verifica di regolarità positiva;
- che nel solo caso in cui il procedimento debba concludersi con un provvedimento sanzionatorio, il Comitato centrale provveda alla trasmissione degli atti al competente Ufficio della motorizzazione civile;



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

TUTTO ciò premesso e considerato, su conforme deliberazione del Comitato Centrale assunta nella seduta del 21 ottobre 2016;

DELIBERA

1. In applicazione delle disposizioni recate dall'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, fatta salva la definizione di ulteriori criteri, in sede di prima applicazione, il procedimento di verifica di adeguatezza e regolarità ed il controllo sulle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori è effettuato sulla base dei criteri e con le modalità di seguito indicate.

2. I requisiti di regolarità dell'impresa sono accertati in esito all'esame istruttorio dei seguenti elementi, suddivisi nei tre moduli sotto indicati, da valutarsi sulla base delle vigenti disposizioni in materia ed anche in conformità alle risultanze delle interrogazioni telematiche effettuate in regime di cooperazione applicativa con la Camera di Commercio, il Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail ed il CED della Motorizzazione :

a) PRIMO MODULO : VERIFICA ISCRIZIONE

DATO VERIFICATO	CORRISPONDENZA
DENOMINAZIONE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
RAGIONE SOCIALE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
INDIRIZZO PEC	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
STATO ISCRIZIONE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
SEDE LEGALE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
RAPPRESENTANTE LEGALE	corrispondenza dati CCIAA e CED Motorizzazione
LIMITAZIONE SULL'ISCRIZIONE	CED Motorizzazione (presenza eventuali limitazioni)
ELENCO VEICOLI ECCEDENTI	CED Motorizzazione (presenza veicoli eccedenti la limitazione)
ISCRIZIONE REN	CED Motorizzazione (presente, assente, richiesta)
QUOTE DI ISCRIZIONE ANNO CORRENTE	CED Motorizzazione (presenza, assenza)
QUOTE ISCRIZIONE ANNI PRECEDENTI	CED Motorizzazione (presenza, assenza)

b) SECONDO MODULO : VERIFICA VEICOLI

DATO VERIFICATO	CORRISPONDENZA
NUMERO DIPENDENTI CON MANSIONE DI AUTISTI/CONDUCENTI	Rilevazione dato fonte Ministero del Lavoro/UNILAV (qualifica, sede di lavoro con il relativo indirizzo, numero di dipendenti contrattualizzati con le singole mansioni)
NUMERO VEICOLI	Rilevazione dato CED Motorizzazione
COPERTURA ASSICURATIVA	Rilevazione dato ANIA (tipo veicolo, targa, classe euro, data scadenza assicurazione)
VEICOLI SENZA INFORMAZIONI	corrispondenza dato ANIA e CED Motorizzazione

c) TERZO MODULO: VERIFICA REQUISITI

DATO VERIFICATO	CORRISPONDENZA
ONORABILITA'	Rilevazione dato CED Motorizzazione (presenza/assenza)
IDONEITA' FINANZIARIA	Rilevazione dato CED Motorizzazione (presenza/assenza/scadenza)
IDONEITA' PROFESSIONALE GESTORE	Rilevazione dato CED Motorizzazione (presenza/assenza/scadenza)



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	Rilevazione dato INPS/INAIL: - "Regolare" equivalente a stato di regolarità - "Irregolare" equivalente a stato di irregolarità - "In fase istruttoria" equivalente a stato di non irregolarità
--------------------------	---

3. Nella fase preparatoria del procedimento di verifica, l'attività istruttoria è svolta avvalendosi dell'apposito applicativo informatico attivo sul Portale www.alboautotrasporto.it, accessibile alle imprese sottoposte a verifica a seguito di registrazione, sulla base dei criteri dianzi indicati e con le modalità descritte nell'apposito manuale d'uso rinvenibile sul sito www.alboautotrasporto.it.

4. In sede di prima attuazione, le imprese iscritte da sottoporre a verifica di regolarità sono nell'ordine individuate:

- a) n. 19240 risultano cancellate o cessate dalla CCIAA;
- b) n. 4465 risultano classificate come inesistenti presso la CCIAA;
- c) imprese non in possesso di veicoli;
- d) imprese non in regola con il contributo di iscrizione;

5. Nei confronti delle imprese cancellate o cessate presso la CCIAA, in ragione del venir meno del presupposto di vigenza del soggetto giuridico, gli oneri partecipativi non sono dovuti. Per assicurare massima diffusione alla procedura, gli elenchi di tali imprese da sottoporre a cancellazione sono pubblicati sul Portale www.alboautotrasporto.it. Il Comitato Centrale procede a comunicare agli Uffici provinciali della motorizzazione gli elenchi delle imprese di rispettiva competenza territoriale per i conseguenti adempimenti.

6. Per le ulteriori imprese da sottoporre a verifica, per i motivi indicati in premessa, gli oneri partecipativi previsti dalle vigenti disposizioni e dall'art. 24, comma 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, anche per ragioni di economia ed efficacia dell'azione amministrativa, sono unitariamente assolti nella fase preparatoria del procedimento a cura del Comitato Centrale.

7. All'esito della fase istruttoria, il Comitato Centrale, in caso di verifica di regolarità positiva, procede all'adozione del relativo provvedimento.

8. Nel caso in cui il procedimento debba concludersi con un provvedimento sanzionatorio, il Comitato Centrale provvede alla trasmissione degli atti al competente Ufficio della motorizzazione civile per gli adempimenti di competenza.

9. Con successivo provvedimento, ove necessario, sono definiti nuovi ed ulteriori criteri e modalità di espletamento della verifica di regolarità delle imprese iscritte.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Maria Teresa DI MATTEO